

Vincenzo Pasino
Viale Medaglie d'oro 14
15121 Alessandria AL
Tel. Port. 339 5847474
PEC: vin@pec-pasino.it
Email: vin@pasino.it
Sito: <http://vincenzo.pasino.it>

Ill.mo Dott. Prof.

**CUTTICA di REVIGLIASCO Gianfranco
SINDACO del Comune di Alessandria**

ed ill.mo Dott.

**LOCCI Emanuele
PRESIDENTE del Consiglio Comunale
Piazza della Libertà 1
15121 ALESSANDRIA AL**

Oggetto: Risposta a PEC del 10.08.2017 a firma dei Direttori della Avvocatura e del Personale e Finanze ricevuta a seguito del procedimento avviato ad istanza di parte finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei diritti legittimi conseguenti alla sentenza definitivamente esecutiva n. 1193/2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino e ratificata dalla Suprema Corte di Cassazione il 14.07.2011 con la sentenza di rigetto del ricorso del Comune n. 16190 pubblicata il 25.07.2011.

Illustrissimi Sig. SINDACO e Sig. PRESIDENTE del Consiglio Comunale, **lo scrivente fa seguito** alla istanza di parte inviata il 21 luglio 2017 alla quale hanno risposto con messaggio datato 8 agosto e pervenuto il 10 agosto via PEC i due dirigenti della Avvocatura e del Personale e Finanze **per precisare quanto** segue DA **ACQUISIRE** alla **decisione finale** ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contesto

In data 21 luglio 2017 lo scrivente ha inoltrato al Sindaco di Alessandria tramite PEC, l'istanza per l'avvio di un procedimento finalizzato ad una decisione amministrativa.

In data 10 agosto 2017 lo scrivente ha ricevuto via PEC il messaggio ad oggetto "Riscontro nota 21 luglio 2017 prot. 55668/2017 a firma dott. Pasino" che si presume sia da considerare "comunicazione di orientamento" della decisione da assumere.

Il messaggio, datato 8 agosto 2017, è firmato elettronicamente dai due Direttori dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica e delle Risorse Umane e Finanziarie..

Nel messaggio i due direttori hanno scritto: “*Contrariamente a quanto asserito (dallo scrivente nella istanza NdT), infatti, il Comune di Alessandria ha già esaustivamente ottemperato alla Sentenza n. 1193/08 della Corte di Appello di Torino (annullamento del recesso unilaterale del rapporto di lavoro intercorrente con il dott. Pasino), a tal fine corrispondendo la somma onnicomprensiva di € 458.493,01; nulla risulta quindi ancora dovuto*”.

Tale asserzione, alla luce delle evidenze di fatto e di diritto che lo scrivente richiama nel seguito è manifestamente FALSA

La Sentenza n. 1193/08 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino il 20.11.2008 ha:” **ANNULLATO l'atto di recesso e condannato il Comune di Alessandria a pagare le retribuzioni dalla data del recesso sino alla data del ripristino del rapporto, con interessi**”.

Una lettura attenta dei fatti e delle conseguenze giuridiche richiamate nello scritto dimostrano inequivocabilmente più che una diversa mappa della situazione **la strumentale deformazione** che viene fatta per coprire i comportamenti dilatori parziali ed illegittimi tenuti sin qui da burocrati e politici. Indipendentemente dai numerosi giudizi che hanno riguardato la vicenda le conseguenze giuridiche del definitivo annullamento dell'atto di recesso sono ben chiarite nella GIURISPRUDENZA riportata in calce.

1 - **Considerare interrotto** il rapporto giuridico di lavoro ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto illegittimo di recesso per effetto del raggiungimento della massima età ordinamentale per la permanenza in servizio compiuta nelle more del giudizio è **CONTRARIO al diritto** (GIURISPRUDENZA pagg. 13-14).

2 – **Il solo ristoro economico è insufficiente a sanare il torto subito** (GIURISPRUDENZA pagg. 13 e succ.).

3 – Alla sentenza di annullamento dell'atto di recesso illegittimo **segue il RIPRISTINO DEL RAPPORTO SERVIZIO** (il rapporto giuridico di lavoro viene ripristinato dalla sentenza del GO di annullamento dell'atto illegittimo) al quale poi, **ai fini della interruzione del rapporto di lavoro occorre** la adozione di un atto di recesso con contestuale collocamento in pensione. (GIURISPRUDENZA pag. 15 e seguenti).

4 – **Gli atti di sospensione cautelare DISCREZIONALE E FACOLTATIVA** (NON obbligatoria come continuano falsamente a dichiarare alcuni burocrati comunali) **ANCHE SE DICHIARATI LEGITTIMI** nei giudizi che li hanno riguardati **MANCANO tuttavia del potere di costituire sanzione privativa del diritto alla restitutio in integrum** dedotti i soli 10 mesi di condanna penale sospesa senza menzione.(GIURISPRUDENZA pagg. 23-28)

La vicenda nei tratti rilevanti

Lo scrivente, dopo aver superato, nel 1977, apposito concorso pubblico, ed essere stato collocato in ruolo a tempo indeterminato dal 1.12.1977, ha diretto senza

preposti il Centro Elaborazione Dati (CED) sino al 31.08.1994. Dal giorno 1.09.1994 è stato trasferito all'Ufficio Studi, Programmazione e Statistica sino al 9.11.1994 data alla quale gli è stata irrogata una sospensione cautelare "discrezionale" quinquennale ai sensi dell'art. 91 del DPR 3/1957 (non obbligatoria, che veniva irrogata solo a dirigenti arrestati, come erroneamente dichiarato nel messaggio Vella-Zaccone) fruendo del solo assegno alimentare senza maturazione di anzianità di servizio.

La sospensione cautelare è stata motivata dal rinvio a Giudizio penale a seguito delle denunce presentate da un assessore assessore pro tempore che voleva "gestire" il CED.

Al termine del periodo di sospensione cautelare quinquennale "discrezionale", essendo ancora in corso i giudizi che avevano condotto alla sospensione cautelare discrezionale, allo scrivente è stata irrogata la sospensione cautelare facoltativa ai sensi dell'art. 92 del DPR 3/1957 sino al termine del giudizio penale.

I 9 (nove) procedimenti avviati prima del 2000 (1 contestazione di addebiti, 3 ricorsi al TAR, 3 procedimenti di fronte alla Corte dei Conti e due procedimenti Penali) si sono conclusi tutti entro il 30.01.2001.

Al termine del Giudizio Penale in Suprema Corte di Cassazione (30.01.2001) allo scrivente è stata inflitta condanna a 10 mesi per "falso ideologico", sospesa senza menzione, per aver dichiarato la corretta esecuzione di un lavoro di registrazione per Lire 1.700 ad una cooperativa che forniva prestazioni di registrazione dati e che era creditrice alla data di oltre Lire 30.000.000 (trentamiloni) per lavori fatti e consegnati risultato, al momento dell'utilizzo, incompleto. La verifica del lavoro era stata assegnata ad un dipendente del CED già dipendente della Cooperativa che ha attestato, al momento della liquidazione, la corretta esecuzione del lavoro ma poi, al momento della assunzione di responsabilità, ha misconosciuto la sua dichiarazione scritta ed ha dichiarato di aver comunicato verbalmente allo scrivente che il lavoro era incompleto.

Le sospensioni cautelari adottate ai sensi del DPR 3/1957 conservavano efficacia sino al termine del giudizio penale che si è concluso il 30.01.2001. Al termine del giudizio penale la Amministrazione è rimasta inerte.

A seguito della richiesta dello scrivente di vedersi ripristinare il rapporto di servizio (il rapporto giuridico di lavoro era ancora in essere) la Amministrazione ha adottato ai sensi dell'art. 27 del CCNL sospensione disciplinare a far data dal 8.03.2001 e sino al 7.04.2001 **IN VIOLAZIONE di quanto disposto dall'art. 46 dello stesso CCNL area 2 – dirigenti 1994.1997**. Infatti l'articolo citato stabilisce che i procedimenti avviati a seguito di fatti precedenti il 1994 dovevano venire conclusi con la normativa di cui al DPR 3/1957.

La violazione della norma e falsa applicazione di legge è imputabile all'allora

direttore del personale che ha poi inflitto alla Comunità un danno ulteriore liquidando illegittimamente allo scrivente un mese di retribuzione e riconoscendogli un mese di anzianità di servizio ma lasciando nel limbo giuridico gli anni trascorsi in stato di sospensione cautelare..

Il giorno 8.04.2001 la Amministrazione ha adottato atto di recesso nei confronti dello scrivente. Per la GIURISPRUDENZA costante in parte visibile in calce al documento la Amministrazione **avrebbe dovuto concludere il procedimento di contestazione addebiti avviato nel 1994 (vicenda TOSAP chiusa dal Sindaco nel 2000 senza irrogazione di sanzioni) che era stato oggetto anche di denuncia penale e che aveva portato al rinvio a giudizio ed alla prima sospensione cautelare discrezionale (NON OBBLIGATORIA perché in assenza di arresto) ai sensi dell'art 91 DPR 3/1957. Dopo la assunzione dell'atto di recesso la Amministrazione avrebbe dovuto per GIURISPRUDENZA RETRODATARE la decorrenza del recesso alla data del 9.11.1994.**

Ha omesso illegittimamente di farlo con comportamenti contrari al diritto.

Lo scrivente ha presentato ricorso al tribunale civile del lavoro soccombendo in primo grado, dopo 6 anni di udienze, con condanna al pagamento delle spese.

Nel 2007, nelle more del giudizio di primo grado, lo scrivente ha pagato contributi volontari all'INPDAP ed ha chiesto, per sopravvivere, la pensione di vecchiaia che gli è stata attribuita dal 01/07/2007.

Dopo la attribuzione della pensione lo scrivente ha manifestato comunque la volontà di tornare in servizio presentando ricorso alla Corte di Appello di Torino contro la sentenza di primo grado e per l'annullamento dell'atto di recesso.

Il 20.11.2008 la Corte di Appello di Torino ha emesso la sentenza n. 1193/08 di **annullamento dell'atto di recesso** e di condanna del Comune a pagare le retribuzioni arretrate con interessi dalla data del recesso (*non dalla data di adozione dell'atto NdT*) sino alla data di ripristino del rapporto (*di servizio e non di lavoro come spesso equivocano alcuni burocrati NdT*).

Per giurisprudenza costante l'annullamento dell'atto di recesso irrogato ad un dirigente della PA ripristina de iure ed ex tunc il rapporto fondamentale di lavoro facendo decadere il diritto del dipendente al trattamento pensionistico (Si veda la GIURISPRUDENZA alle pagg. 14-15 riportata in calce estratta dal documento DCD prodotto in giudizio e scaricabile dal sito internet dello scrivente).

Al fine della interruzione del rapporto giuridico di lavoro con un suo dirigente, destinatario di un atto di recesso illegittimo annullato dal Giudice Ordinario, la Amministrazione, nel caso in cui voglia rescindere il rapporto, deve adottare un NUOVO atto unilaterale di recesso motivandolo legittimamente con il superamento della età ordinamentale per restare in

servizio.

(Si veda la GIURISPRUDENZA alla pag. 17 riportata in calce estratta dal documento DCD prodotto in giudizio e scaricabile dal sito internet dello scrivente)

Il mese prima della pronuncia della sentenza n. 1193/2008 la Corte Costituzionale aveva emesso la pronuncia secondo la quale in caso di annullamento dell'atto di recesso irrogato illegittimamente ad un dirigente **il solo ristoro economico è insufficiente a sanare il torto subito.** *(Corte Costituzionale sentenza n 351 del 24.10.2008 massima 8).*

In data 27.11.2008 lo scrivente ha richiesto il ripristino del rapporto di servizio **senza ottenere risposta** dalla Amministrazione.

In data 28.01.2009 lo scrivente ha depositato istanza con richiesta di ottemperanza a sentenza provvisoriamente esecutiva.

A seguito della istanza la Amministrazione ha nominato l'allora Segretario Generale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ma poi, ad aprile del 2009, ha notificato allo scrivente e depositato ricorso in Cassazione con richiesta di annullamento della sentenza n. 1193/08.

A dicembre del 2009, visti vani i tentativi di indurre la Amministrazione ad ottemperare al dispositivo della sentenza n. 1193/08, lo scrivente ha depositato denuncia penale.

Il 10.05.2010 la Polizia Giudiziaria ha "fatto acceso" agli uffici comunali ed il RUP ha dichiarato agli agenti che era in preparazione la determinazione di un pagamento entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Il 20.05.2010 il RUP ha chiesto all'allora dirigente della Avvocatura di indicare le modalità di ottemperanza alla sentenza. La stessa Dirigente che aveva "contribuito" alla formazione dell'atto di recesso annullato e, da ultimo, suggerito il ricorso in Cassazione ha, con il suo parere, indicato al RUP un comportamento illegittimo contrario ai principi di diritto di cui alla GIURISPRUDENZA riportata in calce.

Il RUP ha liquidato, con sua determinazione n. 772/2010, l'importo lordo di € 458.493,01 allo scrivente, al fisco ed agli istituti previdenziali ed assistenziali.

Il netto ricevuto dallo scrivente (80.000 €) è stato utilizzato totalmente per pagare avvocati e spese accumulate negli anni di conflitto.

L'allora RUP si è attenuto "alla lettera" al parere della allora Dirigente della avvocatura ed ha liquidato in **paga base** retribuzioni, imposte e contributi dalla **data di adozione** dell'atto di recesso 7.04.2001 (**e non dalla data di decorrenza giuridica del recesso 9.11.1994**) sino **alla data di compleanno** dello scrivente 14.06.2007, precedente la data di pronuncia della sentenza n.1193 del 20.11.2009, (**e non sino alla data di ripristino del rapporto di servizio, essendo stato, il**

rapporto giuridico di lavoro, ripristinato dalla sentenza n. 1193/08 che annullando l'atto di recesso lo ha fatto sparire dal mondo del diritto con tutti i suoi effetti giuridici).

Il 25.07.2011 la Suprema Corte di Cassazione ha respinto, con sentenza n. 16190/11 adottata in camera di consiglio il 14.07.2011 il ricorso del Comune contro la sentenza n. 1193/08 ed ha condannato il Comune a rifondere le spese di giudizio allo scrivente.

La Sentenza n. 1193/08 è divenuta, in quel momento, definitivamente esecutiva con tutte le implicazioni giuridiche conseguenti ai principi contenuti nella GIURISPRUDENZA riportata per comodità in calce allo scritto.

Da quella data del 25.07.2011, il definitivo annullamento dell'atto di recesso **ha tolto ex tunc alle sospensioni cautelari, discrezionale e facoltativa, (ancorché entrambe siano state dichiarate legittime in precedenti giudizi) il potere di privare lo scrivente** del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio per il periodo trascorso in stato di sospensione (circa 77 mesi).

A settembre del 2011 la allora Dirigente della Avvocatura, a domanda dello scrivente, ha scritto che le spese di Giudizio erano state liquidate **all'avvocato di Roma** (già liquidato dallo scrivente nel 2010!) e che nulla gli era più dovuto.

I firmatari del messaggio qui in riscontro (i Dirigenti Vella e Zaccone) confermano la posizione che la dirigente della avvocatura ha tenuto nel settembre 2011 e dichiarano ancora che nulla è più dovuto allo scrivente. **Tale posizione è manifestamente CONTRARIA al diritto e la affermazione** che nulla sarebbe più dovuto allo scrivente **è FALSA** e finalizzata, come in passato, a giustificare la decisione di protrarre nel tempo la definizione della vertenza.

Il comportamento (della burocrazia) che omette consapevolmente di elencare esaustivamente i motivi di fatto e di diritto utili ad assumere le decisioni (dei i politici), che secreta o falsa in modo parziale i pareri prolegomeni alle decisioni **viola il dovere di legalità e di imparzialità imposto dall'art. 97 della Costituzione.**

Contro tale violazione lo scrivente si riserva di adire alla Giustizia Penale.

La Amministrazione Comunale in passato:

- 1 – si è limitata al solo ristoro economico in violazione del principio enunciato nella massima 8 della pronuncia n. 351 della Corte Costituzionale del 24.10.2008;
- 2 – ha limitato il pagamento delle retribuzioni in paga base dalla **data di adozione** dell'atto di recesso e non **dalla data di decorrenza** della prima sospensione cautelare lasciando indeterminati gli anni trascorsi in stato di sospensione con il solo assegno alimentare e senza maturazione di anzianità di servizio;
- 3 – ha considerato risolto il rapporto giuridico di lavoro **al raggiungimento**, in corso

di giudizio e senza eccezioni in fase dibattimentale, del **sessantacinquesimo anno** di età da parte dello scrivente **in violazione** dei principi di legittimità elencati nella GIURISPRUDENZA riportata in calce.

Le sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione in calce allo scritto sono state tutte richiamate nel documento DCDxxyy che definisce il contesto di diritto dal 1994 ad oggi e quindi sono conosciute ai dirigenti della Amministrazione Comunale che hanno firmato il messaggio in riscontro.

L'art. 28 della Costituzione recita che *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.”*

L'art. 97 della Costituzione recita che *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.*

I due dirigenti firmatari del messaggio hanno sostenuto tesi contrarie ai ricordati e sottorichiamati principi univoci di diritto quando hanno dichiarato che “nulla è più dovuto allo scrivente”. Tale dichiarazione è smaccatamente ed artatamente falsa ed atta ad indurre (o giustificare) la parte politica della Amministrazione ad assumere (o quando assume) **decisioni utili a procrastinare la conclusione della vertenza nel tempo causando un ulteriore danno ingente allo scrivente ed alla comunità.**

La vicenda relativa all'annullamento dell'atto di recesso si è conclusa a vantaggio dello scrivente ma nessuno dei dirigenti che ha suggerito i comportamenti dilatori e di sistematico ricorso ai tribunali civili ha pagato personalmente le conseguenze del rilevante danno causato a me ed alla collettività con la stesura ed il segretamento dei pareri prolegomeni alle decisioni di assunzione degli atti.

Anche dopo la sentenza n. 1193/08 del 20.11.2008 i “burocrati” hanno omertosamente legittimato la decisione di ricorrere in Cassazione e di tardare illegittimamente la definizione della vicenda almeno per i punti sui quali la Giurisprudenza è unanimemente a favore dello scrivente.

Dall'esame del sommario contesto di diritto descritto in calce appare inequivocabilmente che il comportamento complessivo della Amministrazione è stato parziale ed illegittimo.

Il dirigente incaricato attualmente della direzione del personale ha l'onere di farsene carico.

Per quanto attiene ai comportamenti del dirigente incaricato della direzione della avvocatura unica occorre aggiungere, a sua giustificazione, il fatto che la sua

convinzione di potersi comportare come un avvocato “privato” discende forse dal modo in cui è stato costituito “l'Ufficio Unico di Avvocatura” e dalla missione che a tale ufficio è stata assegnata dalla Amministrazione Rossa che lo ha istituito

L'ufficio unico di avvocatura invece di essere al servizio della collettività è al servizio della maggioranza che governa pro tempore il Comune.

In luogo di operare nelle fasi propedeutiche alle decisioni per fornire i pareri necessari a garantire ALLA COLLETTIVITA' legittimità ed imparzialità delle decisioni, gli avvocati operano come “difensori” ai sensi dell'art. 24 della Costituzione per ogni decisione della Amministrazione nei giudizi civili. Più giudizi civili ci sono e maggiore è il potere dell'ufficio (ed i premi economici ai componenti in caso di successo).

L'aberrazione sta nel fatto che sono proprio i funzionari avvocati che “indirizzano con i loro pareri prolegomeni” le decisioni della Amministrazione.

Nei due giudizi contro i quali lo scrivente ha ommesso di ricorrere in Cassazione per esaurimento delle risorse necessarie ed in primo e secondo grado del giudizio in corso lo scrivente è stato condannato a pagare le spese di soccombenza. Complessivamente tali spese ammontano a oltre 36.000 (trentaseimila) euro.

A seguito di tali condanne la Avvocatura Unica ha avviato ben tre pignoramenti contro lo scrivente aggiungendo agli importi delle condanne anche le spese legali per le azioni “di recupero”. La motivazione è che tale comportamento “di recupero” è un dovere specifico della avvocatura. I componenti della avvocatura però intascano, con l'avallo della Amministrazione che ha approvato il regolamento, i soldi che afferiscono alle casse comunali a seguito delle azioni legali addirittura predisponendo le determinazioni di pagamento in loro favore. C'è forse un interesse privato nell'esprimere pareri che legittimano la crescita dei conflitti con la probabilità che qualche tribunale assuma decisioni a favore produttive di rimborsi agli avvocati del Comune? Tanto in caso di soccombenza non succede nulla.

Quando la Amministrazione Comunale risulta vittoriosa in giudizio l'avvocato “pubblico” dell'Ufficio Unico di Avvocatura liquida con determina dirigenziale a suo favore l'importo liquidato dal Giudice nel giudizio vittorioso.

Il **perverso meccanismo organizzativo** induce i componenti della organizzazione “Ufficio Unico di Avvocatura” a favorire l'ampliamento del contenzioso con la sistematica remissione della delega a decidere in merito alla legittimità o meno dei comportamenti “fuori” dal contesto amministrativo e col ricorso sistematico alle “giustizie” civile e penale notoriamente lente.

Nei giudizi civili o penali quando le due parti sono un privato e la collettività (la Amministrazione che dovrebbe rappresentarla) **il giudizio è sempre INIQUO,**

BEFFARDO ed ILLOGICO.

E' iniquo per la sproporzione di risorse fra le parti e beffardo perché il singolo, in quanto componente dell'insieme, contribuisce con la sua attività quotidiana alla esistenza della organizzazione sociale della quale fa parte e quindi opera, in parte, contro se stesso.

E' illogico perché un insieme (la collettività o la sua rappresentante) ed il singolo elemento dell'insieme (il cittadino) sono di livello logico diverso e quindi inconfrontabili (Bertrand Russel).

In uno scritto di diniego alla richiesta di accesso, inviata dallo scrivente a maggio del corrente anno, un avvocato della avvocatura ha concluso il suo messaggio ricordando che lo scrivente gli è debitore e nello scritto in riscontro, a firma dei due direttori, si torna a "rammentare" che lo scrivente ha il dovere di adempiere a quanto statuito dalle sentenze ed a rifondere alle "casse municipali" denaro che finirà nelle "casse personali" degli avvocati!

I due direttori concludono il loro messaggio lamentando la indeterminatezza della richiesta di accesso di parte scrivente e giustificano con la indeterminatezza la loro **decisione di non accoglierla.**

Anche per questo intendo ricorrere alla giustizia penale.

Le Amministrazioni precedenti a quella del Sindaco in carica hanno approvato atti che giustificano solo in parte il comportamento di rifiuto alla ostensione dei due dirigenti firmatari del messaggio in riscontro. Ogni atto e quindi anche i pareri legali prolegomeni ad una decisione di indirizzo sono **OSTENSIBILE** per legge pena la nullità dell'atto! Ogni deliberazione di Giunta che limiti il diritto di accesso ai documenti prolegomeni ad una decisione amministrativa che faccia riferimento agli interessi di un singolo e limiti la partecipazione dell'interessato al procedimento di produzione della decisione finale viola le norme in vigore ed è contraria a tutta la produzione normativa recente.

Al fine di precisare la richiesta di accesso lo scrivente chiede la **ostensione di tutti gli atti che hanno condotto la Amministrazione Comunale ad assumere la decisione di controricorrere contro il ricorso di Cassazione notificato il 3 maggio 2017 e ad assegnare incarico ad una nota avvocato amministrativista di Roma.**

Lo scrivente chiede che quanto esposto nel presente scritto venga integralmente acquisito alla parte propositiva dell'atto conclusivo del procedimento avviato a seguito della istanza di parte ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

Nei sistemi complessi caotici "Piccolo Mondo", come quello nel quale ci troviamo,

la "organizzazione" emerge sempre dal basso.

Lo scrivente chiede quindi ed infine che il Presidente del Consiglio Comunale, al quale viene inviata copia, si faccia carico di **controllare che la produzione di normativa organizzativa delle Giunte Rossa e precedenti sia rispondente alle norme di legge sulla trasparenza e sul diritto di partecipazione ed accesso.**

PS

Ai fini di una maggior completezza lo scrivente si sente in dovere di aggiungere che i procedimenti che hanno contrapposto lo scrivente alla Amministrazione Comunale sono stati ben più di quelli elencati dai due direttori nel loro messaggio PEC.

La elencazione dei due direttori è tesa a creare nel lettore una mappa deformata della situazione. Secondo la Avvocatura (ed i giudici che hanno emesso le due sentenze di merito) si sarebbe già formato il giudicato sulle richieste di parte.

I due direttori omettono di far rilevare che:

1 – dopo la definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso gli atti di sospensione cautelare, nonostante la dichiarata legittimità in giudizio, hanno PERSO il potere di privare lo scrivente del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio;

2 – il raggiungimento della età anagrafica ordinamentale per il collocamento in pensione IN CORSO DI GIUDIZIO e la riscossione dell'assegno di pensione sono GIURIDICAMENTE INSUFFICIENTI ad interrompere, in assenza di apposito atto di recesso, il rapporto giuridico di lavoro ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso illegittimo.

Per sommi capi infatti l'elenco dei procedimenti è il seguente:

1 contestazione addebiti (vicenda TOSAP maggio 1994 chiusa nel 2000 dall'allora Sindaco senza irrogazione di sanzioni);

3 procedimenti al TAR (il primo con richiesta di dichiarare la illegittimità del trasferimento dell'agosto 1994 e gli altri due per dichiarare la illegittimità della sospensione cautelare del 9.11.1994);

2 procedimenti penali (a seguito di denuncia di un assessore della Amministrazione per reati attinenti tutti al rapporto con la cooperativa Datadigit formata da giovani alessandrini (197) che prestava opera per la registrazione di dati, concluso il 30.01.2001 con condanna sospesa senza menzione a 10 mesi per avere attestato, ai fini del pagamento di L: 1.700.000, la corretta esecuzione di un lavoro incompleto. La cooperativa era, alla data, creditrice per lavori fatturati di oltre 30.000.000 di Lire);

2 sospensioni cautelari (discrezionale e facoltativa – la prima di 5 anni e la seconda sino al termine del giudizio irrogate a seguito del rinvio a giudizio penale ai sensi degli artt. 91 e 92 del DPR 3/1957 per fatti risalenti al 1993 e precedenti);

3 procedimenti di fronte alla Corte dei Conti (due procedimenti chiusi per insussistenza di danni (TOSAP) ed uno concluso con assoluzione piena (Farmacie comunali));

1 sospensione disciplinare di 30 giorni (8.03.2001- illegittima per falsa applicazione della norma – Art. 46 CCNL area 2 dirigente 1994-1997);
1 recesso (7.04.2001-Annulato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1193/08 del 20.11.2008);
3 giudizi in primo grado (sospensione, reclamo e GO) con richiesta di annullamento dell'atto di recesso con soccombenza;
1 giudizio in Corte di Appello di Torino che ha annullato l'atto di recesso e condannato il Comune a pagare le retribuzioni dalla data del recesso alla data del ripristino, con interessi con sentenza n. 1193/08 del 20.11.2008;
2 richieste del Comune di sospensione della esecutività provvisoria della sentenza n. 1193/08 respinte dalla Corte di Appello di Torino;
1 ricorso del Comune in Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 1193/08 (aprile 2009 **respinto poi il 25.07.2011 con sentenza n.16190/11**);
7 istanze dello scrivente fra gennaio e dicembre del 2009;
1 pignoramento dello scrivente al Comune per somme provvisoriamente calcolate da organizzazione sindacale;
2 ricorsi di primo grado al Giudice del lavoro per la conferma di diritti specifici relativi alla posizione dirigenziale ed al diritto a proseguire il servizio con maturazione della anzianità ai fini pensionistici (rigetto di entrambi da parte della Giudice di merito);
2 ricorsi di merito in secondo grado contro i rigetti delle richieste di primo grado (rigetto di entrambi con osservazione orale “cosa vuole ancora se ha già preso 450.000 euro?” della giudice relatrice prima della pronuncia delle sentenze di rigetto non opposti dallo scrivente in Suprema Corte per esaurimento delle risorse necessarie e per inutilità delle domande alla luce del nuovo contesto costituito dalla definitività dell'annullamento dell'atto di recesso che ha CAMBIATO funzioni e natura agli atti di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa;
1 ricorso al Consiglio di Stato contro la deliberazione dell'OSL (esclusione dall'elenco dei creditori a seguito di parere segreto fornito dalla allora dirigente della Avvocatura);
1 denuncia penale nei confronti della Dirigente della Avvocatura (settembre.2012)
1 pignoramento del Comune allo scrivente di 18.000 euro più le spese (12.000 di condanna incrementati della metà);
1 ricorso di merito in primo grado (2013) conseguente alla definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso con richiesta di riconoscimento dei diritti legittimi conseguenti al definitivo annullamento dell'atto di recesso (rigetto in primo grado dopo 7 rinvii);
1 ricorso di merito di secondo grado (2015) contro la sentenza di rigetto di primo grado (respinto con sentenza pubblicata il 3.11.2016);
2 pignoramenti del Comune allo scrivente per 36.000 euro (24.000 incrementati della metà) più le spese di procedura nel tentativo di privarlo, nell'approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione, delle risorse per ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza di merito;
1 ricorso dello scrivente alla Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Torino (notificato al Comune di Alessandria in data 3.05.2017 e depositato in segreteria della Suprema Corte di Cassazione il

18.05.2017).

Tutti i giudizi precedenti all'ultimo pendente sono stati avviati per ottenere la dichiarazione di illegittimità di atti o il riconoscimento di diritti singolarmente valutati **in contesti di fatto e giuridici diversi da quello determinato dal definitivo annullamento dell'atto di recesso.**

Omissioni, parzialità e ritardi strumentali sono stati ignorati da Amministrazioni colluse con quella parte della burocrazia che è convinta di essere detentrica di un potere in luogo di essere al servizio della collettività.

Ho più volte asserito che parte di quanto mi è legittimamente dovuto verrà devoluto in favore di coloro che sono vittime di ingiustizie e di abusi di potere.

Un avvocato della Avvocatura mi ha detto che i Tribunali decidono le cause come vogliono e non sempre secondo legittimità e che loro confidano proprio in questo.

Tutto ciò è immorale ed io per rispetto al sacrificio di mio padre e per coerenza con tutti i miei comportamenti passati mai smetterò di lottare contro gli abusi di chi esercita il potere per suo tornaconto personale o per fare affari.

Ai miei figli lascerò questa eredità ideale sicuro che avranno meno timore della indigenza economica che dello strapotere di pochi nelle istituzioni.

Cordiali saluti.

Vincenzo Pasino
Dirigente con rapporto giuridico di lavoro in
essere per omissione di atto di recesso e
Vincenzo Pasino
mancato collocamento in pensione.

GIURISPRUDENZA

Conseguenze della dichiarazione del Giudice Ordinario di nullità di un atto di recesso sul rapporto di lavoro del dirigente pubblico.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20981, pronunciata il 30.09.2009, nella causa promossa contro il Comune di Torino da un suo ex dirigente, ha stabilito che *“una volta acclarata la nullità del procedimento e del provvedimento (di recesso n.d.t.), la conseguenza è ... la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro, perché, alla nullità del recesso consegue la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e non la mera tutela indennitaria”*.

(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 20981 del 15.07-2009 e 30.09.2009, Presidente De Luca – Relatore Di Nubila).

“il rapporto (di lavoro n.d.t) deve considerarsi come mai interrotto nella sua funzionalità giuridica. In sostanza, il provvedimento (di recesso n.d.t) dell'amministrazione deve ritenersi improduttivo di effetti in quanto contrario al contenuto di norma imperativa, con conseguente obbligo ... di ripristinare "ex tunc" (da allora) il rapporto (di servizio) ed adempiere tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso”. “Quanto alla questione relativa alle conseguenze della illegittimità della estinzione del rapporto di lavoro, questione che va rimessa al giudice del rinvio in ordine alla determinazione dell'entità del risarcimento del danno conseguente alla detta invalidità del provvedimento dell'amministrazione, vale richiamare, per quanto attiene alle conseguenze ripristinatorie del rapporto di lavoro, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 2233 del 2007, che ha rilevato come le conseguenze della illegittimità del recesso di

dirigente pubblico siano di carattere reintegratorio. E ciò in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51 che, dopo avere al comma 1 affermato che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 che comprendono anche i dirigenti, prevede, al comma 2, che la L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Al riguardo è stato ritenuto che, poiché il rapporto fondamentale stabile dei dipendenti pubblici con attitudine dirigenziale è assimilato dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 21, a quello della categoria impiegatizia e poiché la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 si riferisce ai dirigenti privati, la L. n. 300 del 1970 non si applichi con i limiti categoriali di cui alla L. n. 604 del 1966, ma che l'estensione operata dall'art. 51, comma 2 cit. si applichi anche al rapporto fondamentale di lavoro dei dirigenti pubblici”.

(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 9651 del 13.06.2012, Pres. Roselli, rel. Arienzo).

Conformi:

Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro n. 13710 del 31.07.2012, Pres.

De Luca, Rel. Orilia;

Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro n.5408 del 5.03.2013, Pres.

Lamorgese, Rel. Venuti;

Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro n. 18198 del 29.07.2013.

Conseguenze della dichiarazione di nullità di un atto di recesso sul rapporto di lavoro del dirigente pubblico che, in corso di giudizio, ha raggiunto la età ordinamentale per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed ha cominciato a riscuoterla.

La Cassazione, a Sezioni Unite (16 febbraio 2009 n. 3677), ha richiamato, tra l'altro, quanto affermato dalla **Corte Costituzionale** con la sentenza n. 351 del 2008 [....."*forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi*"], ed ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell'incarico. (**Suprema Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 5408 del 5.03.2013 - Pres. Lamorgese – est. Venuti**).

Se in corso di causa il lavoratore licenziato matura i requisiti per la pensione di vecchiaia e fruisce del reddito da pensione la sentenza di annullamento dell'atto di recesso "ricostituisce" il rapporto di lavoro **travolgendo il diritto al pensionamento** ed il lavoratore che ha raggiunto la massima età anagrafica ordinamentale per la permanenza in servizio nelle more del giudizio di annullamento dell'atto di recesso **deve venire reintegrato in servizio prima di poter essere nuovamente licenziato ad nutum per superamento del limite di età**. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento **travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc**. Nel caso di

licenziamento illegittimo annullato dal giudice la sentenza ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, e, **poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro.**

(Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, sentenza del 27 ottobre 2009, n. 22643).

Con la sentenza n. 14788 del 2008, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo, **il danno spettante al lavoratore va commisurato alle retribuzioni perdute – cioè alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire se avesse lavorato, dinamicamente incrementate per i miglioramenti economici.** *“in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento e fino alla riammissione in servizio, non debba essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". Tale "compensatio", d'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, nè allorché il medesimo rapporto si ponga*

*invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi **la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge ex tunc il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione**, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore. Il cennato principio è stato condiviso da Cass. nn. 2529/2003 e 14505/2003 e merita di essere anche qui confermato: sicché deve escludersi che, nella specie, possa operare la compensatio tra le somme dovute dal datore di lavoro e le somme percepite dall'ente previdenziale a titolo di pensione, così come erroneamente disposto nella sentenza impugnata (salvo, ovviamente, azione che può essere esperita (ove ne ricorrano i presupposti in diverso giudizio) dall'ente previdenziale per il recupero di quanto dovutogli per effetto dell'applicazione della normativa sulla cumulabilità parziale della retribuzione del lavoratore dipendente con la pensione di vecchiaia)". **"dinanzi ad un giudicato il quale accerta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che il rapporto si sia risolto per altra causa..."** ed ha escluso categoricamente che il conseguimento della pensione nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento integri una causa di impossibilità della reintegrazione in servizio del lavoratore licenziato. **"Il giudicato prevale su ogni possibile circostanza impeditiva al ripristino del rapporto di lavoro, il quale permane de iure ..."**.*

(Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 14778 del 4.06.2008)

Conformi:

Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 3929 del 20.02.2007;

Suprema Corte di Cassazione-Sezione lavoro n. 2898 del 9.02.2007, Presidente

Mattone, Relatore Di Nubila;

Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 5501 del 4.06.1999).

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che **“a seguito dell'annullamento del licenziamento, la reintegrazione implica il ripristino del rapporto il quale in realtà non e' mai cessato, ma al più e' entrato in una fase di "quiescenza". “nel regime di stabilita' reale, nel periodo successivo al licenziamento illegittimo e anteriore alla pronuncia giudiziale, il rapporto di lavoro e' quiescente ma non estinto: ciò conformemente ad un filone giurisprudenziale rappresentato, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione 6.3.2008 n. 6055 e 5.7.2007 (SU) n. 15143”. “Poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro”**. La Suprema Corte ha confermato che **“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione”**.

(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 22643 del 27.10.2009).

Il requisito di accesso alla pensione, una volta storicamente venuto in essere, viene travolto, ex tunc, per effetto della sentenza di annullamento dell'atto di recesso. “Invero, l'azione diretta ad invalidare il licenziamento ... è da qualificarsi come azione di annullamento (cfr., ex plurimis; Cassazione nn. 5092/2001; 459/2011)

e, pertanto, **la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva**". "Tale sentenza, peraltro, ha effetti retroattivi, statuendo la **debenza (ora per allora) di somme dovute al lavoratore, alle quali va riconosciuta natura non solo risarcitoria ma anche retributiva**". "La previsione legislativa (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e successive modifiche) **secondo cui la parte datoriale deve essere condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, comporta la non interruzione, de iure, del rapporto di lavoro e del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo (cfr., con riferimento alla ricorrenza della tutela reale ex art. 18 legge n. 300/70, ex plurimis, Cassazione (SU) 11327/1991; Cassazione nn. 2296/1986, 3688/1986, 3013/1989, 15621/2001)**". "Il diritto a pensione del lavoratore discende dal verificarsi dei requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, e prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, **ne' si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro**, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento **illegittimamente subito** e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno (v., Cassazione, SU, 12194/2002). Ben può verificarsi, peraltro, che, in determinati casi, la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, di guisa che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatività, ma in altrettanti casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge, ex tunc, lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di

*ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, tant'è che le relative somme non possono configurarsi come "un lucro compensabile col danno", cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione vi è un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo (v., Cass. 15068/2009)". **"L'annullamento del licenziamento e la continuità giuridica del rapporto di lavoro hanno travolto il titolo giustificativo della prestazione pensionistica e reso indebita la prestazione in forza della ricordata fictio iuris (v., con riferimento agli importi eventualmente ricevuti dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità, Cassazione 10164/2010 e, con riferimento al trattamento pensionistico, Cassazione 11134/2004)"***

(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 154 del 11.01.2012)

Limitare il pagamento delle retribuzioni alla data del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età è difforme dal diritto (è contrario al diritto). *"Il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione, determinando solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non già la sua automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all'emanazione del provvedimento di reintegra del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4°, della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione, non giustificandosi per contro, al fine della liquidazione del danno subito dal lavoratore, alcun giudizio prognostico circa*

il termine nel quale, in relazione al raggiungimento della detta età pensionabile, il rapporto si sarebbe comunque interrotto, anche in assenza dell'illegittimo recesso. Stante l'accertata illegittimità del licenziamento e la conseguente continuità giuridica, ex art. 18 St. Lav. del rapporto di lavoro questo si può risolvere solo per effetto di un successivo atto di recesso; conseguentemente il danno deve essere rapportato, in assenza di tale diverso atto, alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro".
"Limitare il risarcimento del danno de quo sino al compimento di 65 anni di età, per il solo fatto del compimento di tale età del lavoratore, non è, pertanto, conforme al diritto (è difforme dai principi di diritto)". La pronuncia della quale si sono citati alcuni passi stabilisce un riferimento chiaro nel rapporto tra risarcimento del danno ex art. 18 St. lav. ed età del lavoratore. Laddove le precedenti pronunce si limitavano a prevedere il rapporto tra art. 18 e trattamento pensionistico latu sensu considerato, la presente decisione rappresenta l'unico arresto successivo che prevede l'esclusione del compimento del 65° anno di età come causa di limitazione della responsabilità del datore di lavoro nel risarcimento ex art. 18 St. lav.

Suprema Corte di Cassazione civile - Sezione Lavoro n. 1462 del 2.02.2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Napoletano;

conformi:

Cass. 14.6.2007, n. 13871; Cass., S.U., 13.8.2002, n. 12194; Cass. 6.2.2003, n. 1786; Cass. 20.2.2003, n. 2529; Cass. 1.8.2003, n. 11758; Cass. 11.6.2004, n. 11134 e Cass. 9.2.2004, n. 2406.

“In nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio del recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto ed essere oggetto di esame da parte dell'organo deputato all'accertamento delle legittimità, cioè dal giudice, che, deve essere posto in grado di verificare la giustificazione adottata per l'estinzione del rapporto”. In conclusione, al contratto collettivo di diritto comune, così come a quello individuale, non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, modificando lo schema previsto dalla legge che prevede esclusivamente il recesso e non l'automatica cessazione del rapporto al verificarsi di un termine o di una condizione e cioè ad un elemento accidentale del negozio, inserito nel contratto. In generale, perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolva, è dunque necessaria una dichiarazione di volontà di una delle parti. Se la dichiarazione proviene dal datore di lavoro, si parla di licenziamento. Se invece è il lavoratore a manifestare tale volontà, si è in presenza di dimissioni. Ne consegue che il datore non può inserire nel contratto di lavoro una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al verificarsi di un determinato evento. Una tale clausola sarebbe affetta da nullità. La giurisprudenza ha dichiarato l'illegittimità di tutti quei licenziamenti intimati sulla base di clausole che prevedevano la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento di una certa età da parte del lavoratore. L'illegittimità è stata dichiarata non solo nel caso in cui la clausola di risoluzione automatica era contenuta nel contratto di lavoro, ma anche quando essa era stabilita dallo stesso contratto collettivo. **Gli unici modi, dunque, per poter porre fine ad un rapporto di lavoro a tempo**

indeterminato, sono costituiti dal licenziamento, dalle dimissioni e dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, alla quale ultima si ricorre quando sia il datore di lavoro sia il lavoratore sono d'accordo nel porre fine al rapporto, e, per tale ragione, procedono a risolverlo consensualmente. Tornando alle conseguenze previste, **se il datore recede dal rapporto avvalendosi della clausola di risoluzione automatica al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si configura un vero e proprio licenziamento e, essendo la clausola nulla, il rapporto di lavoro rimane in vigore e continua inalterato.**

Le norme legislative in merito al termine del rapporto di lavoro sono state orientate a tutelare i diritti di cui all'art. 3 della Costituzione in modo da determinare uniformità di trattamento da parte degli istituti preposti alla erogazione delle pensioni.

Conseguenze della dichiarazione di nullità da parte del Giudice Ordinario di un atto di recesso illegittimo annullato dal GO sul potere degli atti pur legittimi di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa di privare il dirigente del diritto al ristoro economico ed alla anzianità di servizio (*restitutio ad integrum*) per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa irrogate con atti assunti ai sensi degli artt. 91 e 92 del DPR 3 del 1957 e motivati dal rinvio a giudizio penale per contestazione di fatti presunti illeciti precedenti il 1994.

I periodi trascorsi in **allontanamento cautelare facoltativo** (per fatti precedenti la sottoscrizione del CCNL1994-1997) debbono venire riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza in quanto non assimilabili a sanzioni disciplinari.

Il CCNL-1994-1997 Dirigenti area II – ha sancito il principio secondo cui ai procedimenti disciplinari in corso alla data di sottoscrizione del CCNL si doveva applicare la vecchia disciplina e cioè il DPR 3 del 1957. Infatti: “ART. 46 Norme transitorie 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio”.

“A norma del capoverso dell’art. 96 del D.P.R. n. 3/1957, se la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio viene inflitta all’impiegato per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento disciplinare si concluda con il proscioglimento dell’impiegato, l’Amministrazione deve corrispondere

tutti gli assegni non percepiti, per il tempo eccedente la durata della punizione. Si deve affermare che, a norma dell'art. 27, comma 7, CCNL del 1995, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare al pubblico impiegato nel periodo di sospensione cautelare dal servizio dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse rimasto in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in caso di proscioglimento per prescrizione. Tale norma del CCNL innova rispetto alla precedente contenuta nell'art. 96 del D.P.R. 3/1957 citato, che permetteva il conguaglio in tutti i casi di proscioglimento disciplinare. La norma contenuta nel CCNL che trasforma la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore" (non può quindi applicarsi agli illeciti commessi prima del 1995).

Il recesso, irrogato il 7.04.2001, aveva comportato la perdita del diritto al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo trascorso in allontanamento cautelare in pendenza del procedimento penale terminato il 30.01.2001. **L'annullamento dell'atto di recesso ad opera della sentenza del 20.11.2008 ha ripristinato de jure sia la continuità del rapporto di lavoro e sia il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa (più di 6 anni).** La data degli illeciti disciplinari contestati è anteriore al 1.01.1994 per cui, in assenza di sanzioni disciplinari diverse dal recesso, annullato dalla sentenza, per i principi di legittimità evidenziati nelle fonti citate, è sorto **il diritto alla integrazione giuridica ed economica per tutto il tempo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa** (tutto il periodo) con deduzione dei soli 10 mesi di condanna penale come indicato dai principi di diritto

formulati nelle sentenze richiamate nel seguito e come trattato in dettaglio nel "**Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000**". *"Tale disposizione (art. 96 d.P.R. 3/1957) non prevedeva, dunque, l'ipotesi della sospensione cautelare disposta in pendenza del procedimento penale, ma la giurisprudenza riteneva che essa fosse nondimeno applicabile, riconoscendo il diritto dell'impiegato sospeso alla restitutio in integrum economica dopo la definizione del procedimento penale, anche con sentenza di condanna"*.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 5 novembre 2012, n.5593

MASSIME

1. Il provvedimento di cui all'art. 91, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 prevede una **duplice ipotesi di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale: la prima, obbligatoria**, connessa all'emissione del mandato o dell'ordine di cattura e **la seconda, discrezionale**, correlata alla natura particolarmente grave del reato. In questo secondo caso, il provvedimento deve contenere una sommaria cognitio dei fatti e l'esposizione dei motivi che rendano incompatibile o quanto meno inopportuna, la permanenza in servizio del dipendente sotto il profilo del pubblico interesse che s'intende salvaguardare per la gravità del reato commesso.

2. In entrambe le ipotesi di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale **la sospensione cautelare non preclude all'Amministrazione il successivo esercizio della facoltà di sospendere in via facoltativa il dipendente ai sensi dell'art. 92, citato d.P.R. n. 3 del 1957**. È tuttavia necessario che, nell'esercizio di tale facoltà, l'Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al dato formale dell'imputazione penale, ma consideri la commissione dell'addebito disciplinare alla luce di una sommaria cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua riammissione in servizio.

3. Le due ipotesi normative di sospensione (cautelare ex art. 91 e facoltativa ex art. 92) sono tra loro del tutto indipendenti, sicché non opera per la fattispecie cautelare l'istituto della **revoca ex lege** che è dettato unicamente dal legislatore con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 92.

4 In forza degli art. 107 e 97, t.u. n. 3 del 1957, ovvero nelle ipotesi in cui trovi applicazione l'art. 9 l. n. 19 del 1990, il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, sempre entro il termine di 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento, coincidente con la sua pubblicazione. Tale termine, dunque, non è sovrapponibile al termine entro il quale deve iniziarsi il procedimento disciplinare pena la revoca del provvedimento di sospensione dal servizio, termine che riguarda la diversa ipotesi normativa di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 3

del 1957 e che è stato oggetto di una modifica temporale dal CCNL (da quaranta giorni a venti giorni), riferendosi pur sempre a tale ipotesi che, come si è già detto, non è qui applicabile.

5. Nell'ambito della P.A. assume viceversa prevalenza, rispetto all'interesse del singolo dipendente, il rapporto fiduciario che si instaura tra l'utente (o comunque il destinatario dell'attività amministrativa) e le istituzioni, legame questo che verrebbe gravemente incrinato laddove venisse confermata la permanenza in servizio e la possibilità di agire di un soggetto accusato di gravi reati.

6. La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio rimane un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, nelle ipotesi normativamente previste, una delle quali ha riguardato l'attuale appellante. Ne consegue che l'obbligo di reintegrare la posizione del dipendente, a fini sia economici che giuridici, non sussiste quando sia stata inflitta sanzione disciplinare in conseguenza di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna, imponendosi in tale circostanza il principio per cui l'Amministrazione non è tenuta alle proprie prestazioni per il periodo di mancata prestazione lavorativa del dipendente quando sia stata accertata la sua responsabilità nell'interruzione del sinallagma.

7. L'obbligatorietà della sospensione costituisce *factum principis* (o meglio, volontà di legge influente direttamente e in via definitiva, sulla sospensione delle prestazioni reciproche nell'ambito del rapporto di lavoro) che impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza che tale circostanza possa esser addebitata alla P.A. datrice di lavoro con la conseguenza che, su di essa, non può gravare alcuna imputabilità dell'inadempimento di erogare quanto dovuto.

8. La restitutio in integrum deve essere accordata solo ed esclusivamente con riferimento alle sospensioni facoltative e non anche a quelle obbligatorie, che costituiscono per la P.A. un dovere ineludibile. In ogni caso, anche rispetto alle sospensioni facoltative la restituito in integrum non è piena, poiché dal quantum dovuto a titolo di restituzione delle retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare, va dedotto in primo luogo l'importo delle retribuzioni corrispondenti al tempo della condanna penale detentiva, quand'anche questa non sia stata di fatto scontata

Conformi:

Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941;

Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012;

Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente

Rosselli - Relatore Mancino;

Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011;

Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una

sospensione disposta nel 1994;

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2 maggio 2002;

*Parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego richiesto dal Presidente della
Avvocatura Generale dello Stato il 05.12.2000;*

Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 16.06.1999 n. 15;

Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria del 06.03.1997 n. 8).

Vincenzo Pasino
Dirigente con rapporto giuridico di lavoro in
essere per omissione di atto di recesso e
Vincenzo Pasino
mancato collocamento in pensione.